

3646

cl

0

8 luglio 2020

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor Consigliere federale
Alain Berset
Dipartimento federale dell'interno DFI
3003 Berna

Invio per posta elettronica
tarife-grundlagen@bag.admin.ch
gever@bag.admin.ch

Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) Rafforzamento della qualità e dell'economicità: consultazione

Egregio signor Consigliere federale,

ringraziamo per la vostra lettera del 6 marzo 2020 con cui sottoponete al Cantone Ticino, nell'ambito della procedura di consultazione, la modifica dell'OAMal riguardante il rafforzamento della qualità e dell'economicità che permette di attuare gli adeguamenti previsti con la revisione della legge federale sull'assicurazione malattie, adottata dalle Camere federali il 21 giugno 2019. In sintesi, il Consiglio federale potrà assicurare una gestione strategica fissando ogni quattro anni gli obiettivi in materia di garanzia e promozione della qualità, istituendo a tale scopo una Commissione federale per la qualità (Commissione federale). Nelle proposte di modifica dell'OAMAl sono precisati: la composizione della Commissione federale, la concessione di aiuti finanziari, le indennità e il calcolo delle quote parti di finanziamento dei Cantoni e degli assicuratori.

Il Canton Ticino accoglie positivamente le proposte di modifica, frutto di concertazioni e di compromessi tra i vari attori. In particolare, la Conferenza delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS) negli anni si è fatta promotrice di incontri con le Commissioni parlamentari per discutere e affinare le proposte che si sono susseguite con fortune alterne e che hanno dato origine alla riforma della LAMal del 21 giugno scorso e alle norme di applicazione oggetto della presente consultazione. In ragione di ciò, tutte le osservazioni espresse dalla CDS nella sua presa di posizione del 25 giugno 2020 sono condivise dal nostro Cantone che ne raccomanda la presa in considerazione con le conseguenti modifiche degli articoli proposti.

Di seguito indichiamo gli aspetti principali che a nostro modo di vedere sono imprescindibili per una gestione della qualità concreta, efficace e produttiva nell'ambito delle prestazioni di cura.

1. Riconoscimento delle organizzazioni che si occupano di qualità

Si pensa in particolare alla Fondazione per la sicurezza dei pazienti svizzera, centro di competenza riconosciuto che dispone di una rete di contatti unica, costituita da esperti nazionali e internazionali, da professionisti, da associazioni e organizzazioni specializzate, e all'Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità negli ospedali e nelle cliniche, che con il suo lavoro ha permesso di sviluppare degli indicatori in grado di misurare la qualità negli ospedali e ha reso possibili le comparazioni a livello nazionale, che non sono sufficientemente tutelate dalle nuove disposizioni, come illustrato di seguito.

a) Garanzia del finanziamento dei lavori preliminari alla base del conferimento a terzi di mandati specifici ai sensi dell'art. 58c lett. b, e e f LAMal

Il Consiglio federale, nella proposta di modifica della LAMal contenuta nel messaggio 15.083 del 4 dicembre 2015, prevedeva all'art. 58a la possibilità per lo stesso Consiglio federale di "delegare a terzi l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione di programmi nazionali", permettendone la remunerazione secondo criteri prestabiliti. La legge del 21 giugno ha cambiato l'impostazione, attribuendo questa competenza alla Commissione federale per la qualità (art. 58c), che però, in quanto commissione extraparlamentare, deve far capo a competenze esterne per eseguire i lavori preliminari necessari a monte dell'attribuzione di mandati specifici. Le revisioni OAMal proposte non contengono disposizioni relative alla retribuzione di questi lavori preparatori che potrebbero essere utilmente previste in un articolo supplementare dal titolo "Compiti e competenze della Commissione federale per la qualità".

b) Garanzia della liquidità necessaria fino all'attribuzione dei primi mandati da parte della Commissione federale per la qualità

Al momento dell'entrata in vigore del progetto qualità, la costituzione della Commissione necessiterà di tempi tecnici per essere designata e diventare operativa. È quindi importante prevedere dei finanziamenti transitori per assicurare l'attività delle organizzazioni che si occupano di qualità, come le soprammenzionate. I finanziamenti potranno essere decisi e supervisionati dall'Ufficio federale della sanità pubblica che nella fase transitoria assumerebbe i compiti della Commissione federale per la qualità.

c) Finanziamento dei lavori di base per la sicurezza dei pazienti

La Commissione federale per la qualità ha il compito precipuo, stabilito dall'art. 58c lett. f LAMal di incaricare "terzi di condurre programmi nazionali di sviluppo della qualità, di assicurare l'identificazione e l'analisi dei rischi per la sicurezza del paziente, di adottare misure per la loro riduzione e di assicurare lo sviluppo di metodi intesi a promuovere la sicurezza del paziente; si avvale in particolare di organizzazioni che dispongono della necessaria esperienza in tali ambiti e nell'applicazione delle conoscenze con specialisti del ramo". Tenendo conto che la Fondazione per la sicurezza dei pazienti svizzera è diventata nel corso degli anni, grazie anche al convinto sostegno dei cantoni, un centro di competenza e un punto di riferimento in materia di sicurezza dei pazienti, potrebbe essere opportuno garantirne il riconoscimento inserendo uno specifico articolo che permetta l'attribuzione di un mandato pluriennale per l'elaborazione dei lavori di base per la sicurezza dei pazienti proprio alla stessa Fondazione.

2. Ruolo dei Cantoni

Riteniamo che i Cantoni debbano essere menzionati, unitamente al Consiglio federale, alla Commissione federale per la qualità, ai fornitori di prestazioni e le loro federazioni, nonché alle federazioni degli assicuratori, tra gli attori che forniscono il loro contributo per lo sviluppo della qualità, definendone requisiti e obiettivi da perseguire, come previsto dall'art. 77 *Sviluppo della qualità*. Si ricorda che i Cantoni, in base a quanto definito dall'art. 58b cpv. 4

e 5 OAMal devono tenere in considerazione la qualità delle prestazioni fornite, nell'attribuzione dei mandati pianificatori e che l'art. 58d OAMal attualmente in revisione impone ulteriori compiti di verifica della qualità ai Cantoni, di conseguenza, l'aggiunta di "i Cantoni" all'art. 77 è più che opportuna.

3. Convenzioni sulla qualità

A nostro modo di vedere l'art. 77a *Convenzioni sulla qualità* non esclude la possibilità che una federazione di fornitori di prestazioni concluda convenzioni valide sul piano nazionale con più di una federazione di assicuratori, diverse nei contenuti, ciò che renderebbe impossibile o perlomeno difficoltosa una comparazione dei risultati, oltre a complicare la raccolta di indicatori diversi o addirittura il raggiungimento di standard non allineati. Si chiede quindi di inserire nell'art. 77a il concetto di "esigenze stabilite uniformemente a livello nazionale per ospedali, case di cura e case della nascita".

4. Commissione federale per la qualità

L'art. 77b *Commissione federale per la qualità* definisce la composizione della Commissione, ma non rispecchia la realtà delle forze in campo. Si propone di limitare a 3 i rappresentanti dei fornitori di prestazioni (ospedali, medici e case di cura), aumentare da 3 a 4 i rappresentanti dei Cantoni e di diminuire da 5 a 4 gli esperti scientifici.

5. Raccolta dati

In riferimento alla necessità di anonimizzare i dati raccolti al fine di rispettare la legge federale sulla protezione dei dati (LDP) del 19 giugno 1992, come previsto all'art. 77c *Dati dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori*, si rileva che questo impedisce di fatto valutazioni pertinenti e proposte di correttivi adeguati. Come suggerito dalla CDS si dovrà trovare un compromesso pragmatico al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi che la raccolta si prefigge.

6. Contratti di prestazione, indennità e aiuti finanziari

L'art. 77f *Convenzioni sulle prestazioni concernenti remunerazioni e aiuto finanziari* non risponde pienamente alle esigenze dell'art. 58d cpv. 3 LAMal, secondo il quale il Consiglio federale stabilisce i requisiti e la procedura per la concessione degli aiuti finanziari. Inoltre, in relazione alla Legge federale sugli acquisti pubblici del 16 dicembre 1994, la cui revisione entrerà in vigore il 1° gennaio 2021, mancano le modalità di apertura dei concorsi, di presentazione delle offerte e i criteri di attribuzione dei mandati.

7. Lista delle priorità

L'art. 77g *Elenco delle priorità per le remunerazioni e gli aiuti finanziari* prevede che, nel caso in cui le domande superassero i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell'interno, su richiesta della Commissione federale per la qualità, istituisca un ordine di priorità. In questa eventualità, i Cantoni si aspettano di essere consultati. In relazione a quanto espresso al punto precedente, è importante definire una procedura chiara per l'inoltro delle domande, soprattutto uno scadenziario ex-ante. Coerentemente con quanto espresso al punto 1 lett. c, è importante che il finanziamento alla Fondazione per la sicurezza dei pazienti svizzera, sia comunque prioritario rispetto ad altri mandati e a tal fine si chiede la modifica dell'art. 77g cpv. 1 con l'aggiunta dell'eccezione.

8. Conteggi


Siamo d'accordo con quanto previsto all'art. 77j *Conteggio*, e cioè che eventuali eccedenze o mancanze di contributo da parte di Cantoni e assicuratori siano trasferite all'anno successivo.

Ringraziando per una debita presa in considerazione delle osservazioni esposte, voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO


Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnaldo Coduri



Copia per conoscenza:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Area di gestione sanitaria (dss-ags@ti.ch)
- Pubblicazione in internet.